



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO CONTRIBUTI: INPS FORNISCE CHIARIMENTI SULLE SANZIONI**

*Posted on 10 Ottobre 2024 by Sabatino Pizzano*



L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fornendo istruzioni operative dettagliate sull'applicazione del nuovo regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive. Queste novità, introdotte dal decreto PNRR (DL n. 19/2024), sono entrate in vigore il 1° settembre 2024 e mirano a incentivare la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi da parte dei datori di lavoro.

## Il nuovo quadro normativo per le omissioni contributive

Per quanto concerne le omissioni contributive, il nuovo regime prevede condizioni più favorevoli per i datori di lavoro che intendono regolarizzare la propria posizione. In particolare, se il pagamento dei contributi o premi viene effettuato spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza di legge e in un'unica soluzione, non si applica la maggiorazione del 5,5% sul tasso ufficiale di riferimento (BCE), ad oggi pari al 3,65%. L'INPS ha precisato che il pagamento si considera effettuato in un'unica soluzione anche se avviene attraverso più versamenti, purché tutti siano effettuati entro il limite dei 120 giorni stabilito.

È fondamentale sottolineare che questa agevolazione si applica esclusivamente ai mancati pagamenti relativi a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza a partire dal 1° settembre 2024. Qualora il termine di 120 giorni venga superato, le sanzioni civili verranno calcolate nella misura ordinaria, con un tetto massimo del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza legale.

### Leggi anche:

- [\*Il nuovo ravvedimento operoso per i contributi previdenziali\*](#)

## Gestione delle evasioni contributive

Il nuovo regime sanzionatorio si estende anche ai casi di evasione contributiva, ovvero quando non vengono versati i contributi o premi dovuti e le relative registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non sono state presentate o non sono conformi al vero. In queste situazioni, la sanzione civile applicata varia tra il 30% e il 60% dei contributi o premi non versati, calcolata su base annua.

Tuttavia, il decreto introduce un'importante agevolazione per incentivare la regolarizzazione spontanea. Se il contribuente denuncia spontaneamente la situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, le sanzioni per evasione vengono ridotte a quelle previste per l'omissione.

Nello specifico, se il versamento avviene in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione è calcolata al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Se invece il versamento avviene entro 90 giorni, la maggiorazione sale a 7,5 punti. È prevista anche la possibilità di pagamento rateale, con l'applicazione della misura agevolata subordinata al versamento della prima rata. È importante notare che queste novità si applicano agli inadempimenti verificatisi a partire dal 1° settembre 2024.

## Sanzioni in caso di accertamenti d'ufficio

Un'ulteriore novità introdotta dal decreto PNRR riguarda la possibilità di beneficiare di una riduzione del 50% delle sanzioni civili nei casi in cui la situazione debitoria sia rilevata d'ufficio dagli enti impositori o in seguito a verifiche ispettive. Per accedere a questa agevolazione, i contribuenti devono provvedere al pagamento dei contributi e premi (in unica soluzione o a rate) entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine.

L'INPS ha precisato che, in fase di prima applicazione, la quantificazione dei contributi dovuti continuerà a essere operata secondo le

consuete modalità in sede di tariffazione, in particolare per alcune categorie di contribuenti come i lavoratori autonomi. Queste disposizioni si applicano anche ai mancati pagamenti relativi a periodi di competenza precedenti il 1° settembre 2024, purché oggetto di accertamenti notificati successivamente a tale data.

## Tabella riepilogativa

Di seguito una tabella riepilogativa dettagliata delle principali novità introdotte dalla riforma del sistema sanzionatorio previdenziale previsto dalla legge n. 56/2024, in vigore dal 1.09.2024:

Fattispecie	Sanzione pre-riforma	Sanzione post-riforma	Note aggiuntive
<b>Omissione contributiva (ravvedimento entro 120 giorni)</b>	Non previsto	Tasso BCE	Pagamento spontaneo, in unica soluzione, prima di contestazioni
<b>Omissione contributiva (oltre 120 giorni)</b>	Tasso BCE + 5,5%	Tasso BCE + 5,5%	Tetto massimo: 40% dei contributi omessi
<b>Omissione contributiva (accertamento)</b>	Tasso BCE + 5,5%	Tasso BCE + 5,5%, ridotta al 50% se versamento entro 30 giorni	Tetto massimo: 40% dei contributi omessi
<b>Omissione per incertezza normativa</b>	Tasso BCE + 5,5%	Solo interessi legali	Nessuna sanzione se pagamento entro termine fissato dall'ente
<b>Omissione in regime di compliance Inps</b>	Non previsto	Tasso BCE	Tetto massimo: 40% dei contributi omessi
<b>Evasione contributiva (accertamento)</b>	30% annuo	30% annuo, ridotta al 50% se versamento entro 30 giorni	Tetto massimo: 60% dei contributi evasi
<b>Evasione contributiva (autodenuncia entro 12 mesi)</b>	Tasso BCE + 5,5%	Tasso BCE + 5,5% se versamento entro 30 giorni Tasso BCE + 7,5% se versamento entro 90 giorni	Tetto massimo: 40% dei contributi evasi
<b>Evasione in regime di compliance Inps</b>	Non previsto	Tasso BCE + 5,5%	Tetto massimo: 40% dei contributi evasi

## Conclusione

In conclusione, le nuove norme introdotte dal decreto PNRR e dettagliate nella circolare INPS n. 90/2024 mirano a incentivare la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi, offrendo ai datori di lavoro opportunità concrete di sanare la propria posizione con sanzioni ridotte. Questo approccio dovrebbe favorire un più rapido recupero dei crediti da parte dell'INPS e una maggiore compliance da parte dei contribuenti.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA